




**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Torino**

L'Esperto nella Composizione Negoziata Della Crisi

Dott. Giuseppe Buonocore





Agenda

- **Requisiti, doveri e determinazione del compenso dell'esperto**
- **Compiti e funzioni dell'esperto**
- **Le verifiche del piano e della domanda in conformità al decreto
dirigenziale**




Nomina

Attività che si trovano nelle condizioni di cui **all'articolo 2, comma 1, lettere a) o b), oppure quando si trova anche soltanto** in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza

Situazioni che presentano un percorso ragionevolmente perseguibile di **risanamento**;

Sono ammesse tutte le realtà iscritte al Registro delle Imprese, senza requisiti dimensionali (**anche le imprese minori**)



POSSONO CHIEDERE ALLA CCIAA LA NOMINA DI UN ESPERTO INDIPENDENTE



Art.13 c.6 La nomina dell'esperto

L'esperto è nominato da un'apposita commissione, in carica per due anni, costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione (e delle province autonome di Trento e Bolzano) composta da:

- a) **due magistrati (effettivo e supplente)** designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del **tribunale del capoluogo di regione** (o della provincia autonoma di Trento e Bolzano) nel cui territorio si trova la CCIAA che ha ricevuto l'istanza di composizione negoziata;
- b) **due componenti (effettivo e supplente)** designato dal **presidente della camera di commercio** presso cui è costituita la commissione;
- c) **due membri (effettivo e supplente)** designato dal **Prefetto** del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la CCIAA che ha ricevuto l'istanza di composizione negoziata.



Requisiti, doveri e determinazione del compenso dell'esperto

Art.13 c.3-4 Requisiti dell'esperto

DOTTORI COMMERCIALISTI	AVVOCATI	CONSULENTI DEL LAVORO	NON ISCRITTI AD ALBI
<ul style="list-style-type: none">• Iscrizione da almeno 5 anni all'Albo che documentano di aver maturato precedenti esperienze nella ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa	<ul style="list-style-type: none">• Iscritti da almeno 5 anni all'albo che documentano di aver maturato precedenti esperienze nella ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa	<ul style="list-style-type: none">• Iscritti da almeno 5 anni all'albo che documentano di aver concorso, almeno in 3 casi a accordi di ristrutturazione, piani attestati o concordati omologati.	<ul style="list-style-type: none">• Documentano di aver svolto funzioni di amministrazione direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione.

L'iscrizione all'elenco è anche subordinata al possesso della specifica formazione prevista dall'art.3 c.4 (corso di 55 ore organizzato secondo le specifiche indicate nel decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia).

I requisiti necessari all'accettazione della carica, qualora nominati:

- ü Indipendenza
- ü Competenze (con riferimento al settore, alla struttura, alla complessità e alla localizzazione)
- ü Disponibilità di tempo (in relazione alla complessità dell'azienda ed alla propria organizzazione)
- ü Non avere in corso più di 1 incarico quale esperto nella composizione negoziata della crisi

Il successo della composizione negoziata della crisi dipende dalla competenza, dalla disponibilità e dalla qualità dell'opera prestata dall'esperto.



Requisiti, doveri e determinazione del compenso dell'esperto

Art.13 c.5 L'iscrizione nell'elenco

L'elenco è tenuto presso la CCIAA del capoluogo di regione.

L'iscrizione all'elenco è presentata all'ordine professionale di appartenenza che, verificata la completezza della domanda e della documentazione, comunica alla CCIAA i nominativi dei professionisti.

La domanda contiene:

- la documentazione comprovante il possesso i requisiti richiesti;
- un'autocertificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi;
- un curriculum vitae in cui indicare ogni altra esperienza formativa valutabile come titolo di preferenza in sede di nomina.

Nel caso in cui la domanda fosse respinta, può essere ripresentata.

Dal 15/11/2021 al 16/05/2022 l'aggiornamento dei dati è continuo, a decorrere dal 17 maggio 2022 è avvenuto con cadenza annuale.

Novità:

- L'esperto cura l'aggiornamento del CV con la sintetica indicazione delle CNC seguite e del loro esito
- CCIAA valuta inserimento esperti anche in funzione degli esiti delle composizioni seguite



Requisiti, doveri e determinazione del compenso dell'esperto

" ESPERIENZA "

Regolamento CNF del 17/12/2021

La domanda è corredata della documentazione comprovante:

- l'iscrizione da almeno cinque anni nell'albo degli avvocati;
- le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;
- l'assolvimento, anche a mezzo autocertificazione, dell'obbligo formativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito in Legge 21 ottobre 2021, n. 147, e dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021;
- il *curriculum vitae*, oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza.



Requisiti, doveri e determinazione del compenso dell'esperto

" ESPERIENZA "

Informativa CNDCEC 108 del 19/11/2021


di aver maturato nel campo della ristrutturazione e della crisi di impresa precedenti esperienze in qualità di:

- ☐ commissario giudiziale;
 - ☐ commissario straordinario di grandi imprese in stato di insolvenza;
 - ☐ attestatore (ex art. 67, comma terzo, lett. d), l.f.; ex art. 161, comma terzo, l.f.; ex art. 182 – bis, primo comma, l.f.; ex art. 186 – bis, l.f.);
 - ☐ gestore della crisi **incaricato** della ristrutturazione dell'impresa agricola ex art. 7 legge n. 3/2012;
 - ☐ **advisor con incarico** finalizzato alla predisposizione e presentazione di piani di risanamento attestati, di piani negli accordi di ristrutturazione dei debiti e di piani nei concordati preventivi;
 - ☐ **advisor con incarico** finalizzato all'individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale e funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi;
 - ☐ **advisor con incarico** in ambito giuslavoristico, purché strettamente funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell'ambito della ristrutturazione di imprese in crisi;
- oppure di aver svolto (indicare anche se in aggiunta ai requisiti precedenti):
- ☐ attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale se omologati, nei confronti dei quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza



Requisiti, doveri e determinazione del compenso dell'esperto

Art.16 c.1 L'indipendenza dell'esperto



Chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con imprenditore se non sono decorsi almeno 2 anni dall'archiviazione della composizione negoziata.



Requisiti, doveri e determinazione del compenso dell'esperto


Art. 16 c.1 L'indipendenza dell'esperto

L'eventuale attività dell'esperto successiva alla composizione negoziata, derivante dalle trattative e dal loro esito, rientra nell'incarico conferitogli e pertanto non costituisce attività professionale ai sensi del secondo periodo.



Requisiti, doveri e determinazione del compenso dell'esperto

Art. 16 c.2 Doveri dell'esperto



L'esperto è terzo rispetto a tutte le parti, imprenditore compreso. Non lo assiste e non si sostituisce alle parti, ma il compito di facilitare le trattative e stimolare gli accordi. Assiste le parti nella comunicazione, nella comprensione dei problemi, e degli interessi di ciascuna.
Decreto dirigenziale, sezione III,



Requisiti, doveri e determinazione del compenso dell'esperto

Art. 16 c.2 *bis* Doveri dell'esperto

L'esperto dà conto, nei pareri che gli vengono richiesti, dell'attività che ha svolto e che intende svolgere nell'agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati.



Requisiti, doveri e determinazione del compenso dell'esperto

Art. 25-ter Compenso dell'esperto

Il compenso dell'esperto è determinato, tenuto conto

- dell'opera prestata
- della sua complessità
- del contributo dato nella negoziazione
- della sollecitudine con cui sono state condotte le trattative



Requisiti, doveri e determinazione del compenso dell'esperto

Art. 25-ter Compenso dell'esperto

in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo i seguenti scaglioni:

- ✓ fino a euro 100.000,00, dal 4,00 al 6,00 per cento;
- ✓ da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, dall'1,00 all'1,50 per cento
- ✓ da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, dallo 0,50 allo 0,80 per cento
- ✓ da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, dallo 0,25 allo 0,43 per cento
- ✓ da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00, dallo 0,05 allo 0,10 per cento
- ✓ da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, dallo 0,010 allo 0,025 per cento
- ✓ da euro 400.000.000,01 e fino a euro 1.300.000.000,00, dallo 0,002 allo 0,008 per cento
- ✓ sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,00, dallo 0,005 allo 0,002 per cento

Il compenso non può essere inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00



Requisiti, doveri e determinazione del compenso dell'esperto

Art. 25-ter c. 4 Compenso dell'esperto

Il compenso può essere rideterminato:

- se il numero dei creditori e delle **parti** interessate che partecipano alle trattative è compreso tra **ventuno e cinquanta**, il compenso è **umentato del 25 per cento**;
- se il numero dei creditori e delle **parti** interessate che partecipano alle trattative è **superiore a cinquanta**, il compenso è **umentato del 35 per cento**;
- se il numero dei creditori e delle **parti** interessate che partecipano alle trattative **non è superiore a cinque**, il compenso è **ridotto del 40 per cento**;
- in caso di **vendita del complesso aziendale** o di individuazione di un acquirente da parte dell'esperto, il compenso è **umentato del 10 per cento**.

I lavoratori e le rappresentanze sindacali non sono considerati nel numero dei creditori



Requisiti, doveri e determinazione del compenso dell'esperto

Art. 25-ter c. 5, 6 e 7 Compenso dell'esperto

- compenso di euro 100,00 per ogni ora di presenza risultante dai rapporti redatti ai sensi dell'articolo 4 comma 3, quinto periodo (consultazioni sindacali);
- compenso è aumentato del 100 per cento **nei** casi in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale di cui all'articolo 17, comma 8, **grazie all'opera dell'esperto**, si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b;
- se l'esperto sottoscrive l'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), gli spetta un ulteriore incremento del 10 per cento sul compenso determinato ai sensi del comma 6



Requisiti, doveri e determinazione del compenso dell'esperto

Art. 25-ter c. 8, 9 e 10 Compenso dell'esperto

- In deroga a quanto previsto dal comma 3, ~~il compenso è liquidato in euro 500,00~~ quando l'imprenditore non compare davanti all'esperto oppure ~~quando è disposta l'archiviazione subito dopo il primo incontro~~ l'esperto non procede ai sensi dell'articolo 17, comma 5, terzo periodo, il compenso è liquidato in misura compresa tra euro 500,00 ed euro 5.000,00, tenuto conto delle dimensioni dell'impresa e della complessità della documentazione esaminata.
- Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, sull'attivo risultante dalla situazione economico-patrimoniale e finanziaria depositata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera a). Se l'attività è iniziata da meno di tre anni, la media è calcolata sui bilanci depositati dal suo inizio.
- All'esperto è dovuto il rimborso delle spese necessarie per l'adempimento dell'incarico, purché accompagnate dalla corrispondente documentazione. Non sono rimborsati gli esborsi sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l'esperto si è avvalso ai sensi dell'articolo 16, comma 2.



Requisiti, doveri e determinazione del compenso dell'esperto

Art. 25-ter c. 11, 12 e 13 Compenso dell'esperto

- In mancanza di accordo tra le parti, il compenso è liquidato dalla commissione di cui all'articolo 13, comma 6, ed è a carico dell'imprenditore. Il provvedimento costituisce prova scritta idonea a norma dell'articolo 633, primo comma, numero 1), del codice di procedura civile nonché titolo per la concessione dell'esecuzione provvisoria ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile. L'accordo è nullo se interviene prima di centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione di cui all'articolo 17, comma 5, salvo che le trattative si concludano prima.
- Il compenso dell'esperto è prededucibile ~~ai sensi dell'articolo 6.~~
- Dopo almeno sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico, su richiesta dell'esperto, può essere disposto in suo favore un **acconto** in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata.



Agenda

- **Requisiti, doveri e determinazione del compenso dell'esperto**
- **Compiti e funzioni dell'esperto**
- **Le verifiche del piano e della domanda in conformità al decreto
dirigenziale**



Compiti e funzioni dell'esperto


- ✓ analisi preliminare sullo stato dell'impresa e la verifica della sussistenza di concrete prospettive di risanamento;
- ✓ la mediazione con i creditori e gli stakeholders;
- ✓ la verifica della condotta dell'imprenditore e della funzionalità ed utilità delle trattative rispetto all'avviato risanamento;
- ✓ il rilascio di pareri al Tribunale in caso di richiesta di misure protettive;
- ✓ la partecipazione alle consultazioni sindacali in caso di modifiche rilevanti sui rapporti di lavoro dipendente;
- ✓ l'espressione del giudizio finale sul percorso di composizione della crisi e sulle iniziative assunte dall'imprenditore;
- ✓ l'intervento in sede di conclusione delle trattative con i creditori.



Compiti e funzioni dell'esperto

Art.17 funzionamento CNC

L'ESPERTO



entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, **comunica** all'imprenditore l'**accettazione** e contestualmente inserisce nella piattaforma la dichiarazione di accettazione e una **dichiarazione sul possesso dei requisiti di Indipendenza**

In caso contrario ne dà comunicazione riservata al soggetto che l'ha nominato perché provveda alla sua sostituzione.

L'esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente.

convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L'imprenditore **partecipa personalmente**, può farsi assistere da consulenti e **informa l'esperto sullo stato delle trattative che conduce senza la sua presenza**. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata

Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata entro i successivi cinque giorni lavorativi.

L'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1



Compiti e funzioni dell'esperto

Art. 17 c.7

Fermo quanto previsto dal comma 5, quarto periodo, l'incarico può proseguire per non oltre centottanta giorni quando ~~tutte le parti~~ lo richiedono l'imprenditore o le parti con le quali sono in corso le trattative e l'esperto vi acconsente, oppure quando l'imprenditore ha fatto ricorso al tribunale ai sensi degli articoli 19 e 22 oppure pendono le misure protettive o cautelari o è necessario attuare il provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale. La prosecuzione dell'incarico è inserita nella piattaforma a cura dell'esperto, il quale ne dà comunicazione alle parti con le quali sono in corso le trattative e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse. In caso di sostituzione dell'esperto o nell'ipotesi di cui all'articolo 25, comma 7, il termine di cui al primo periodo decorre dall'accettazione del primo esperto nominato.



Compiti e funzioni dell'esperto

2. Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento

2.1. L'esperto **convoca senza indugio l'imprenditore per valutare la perseguibilità del risanamento dell'impresa** sulla base della richiesta e delle informazioni assunte anche presso l'organo di controllo ed il revisore legale, quando in carica. Nel primo incontro con l'imprenditore, l'esperto ricorda all'imprenditore i doveri di cui all'articolo 16, comma 4, del Codice della crisi d'impresa.

2.2. A tal fine, svolge la verifica preliminare di perseguibilità del risanamento anche sulla base del test se disponibile. Se l'imprenditore ha allegato alla domanda il test online l'esperto lo esamina, correggendolo quando ne ravvisa l'esigenza. **Se l'imprenditore non lo ha allegato, l'esperto provvede alla sua compilazione insieme all'imprenditore.**

2.4. Se l'esperto ravvisa, diversamente dall'imprenditore, la **presenza di uno stato di insolvenza**, questo non necessariamente gli impedisce di avviare la composizione negoziata. Occorre però che l'esperto reputi che vi siano concrete prospettive di risanamento che richiedano, per essere praticabili, l'apertura delle trattative, perché dovranno essere valutate sulla base della effettiva possibilità di accordi con i creditori o di una cessione dell'azienda i cui proventi consentano la sostenibilità del debito.

2.6. quando l'esito del test online indica che il **risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative** che si intendono adottare in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa, l'esperto, prima di sciogliere la propria riserva, compie gli opportuni approfondimenti esaminando il progetto di piano di risanamento o il piano di risanamento nel frattempo predisposto.

2.7. In ogni caso, qualora l'esperto reputi che il **risanamento** possa avere luogo **in via indiretta** attraverso la cessione dell'azienda o di rami di essa, dovrà tenere conto delle concrete manifestazioni di interesse eventualmente ricevute dall'imprenditore o da terzi, delle ragionevoli stime delle risorse realizzabili, e della loro adeguatezza a consentire il raggiungimento di un accordo con i creditori.

2.8. In qualunque momento se non vede prospettive di risanamento redige la **relazione finale**, che inserisce nella Piattaforma Telematica e comunica all'imprenditore. In caso di misure protettive e cautelari trasmette la relazione anche al tribunale, mediante accesso al fascicolo telematico, affinché questo possa pronunciarsi sulla conferma degli effetti e in ogni caso dichiararne la cessazione. Quando l'esperto ritenga di disporre delle informazioni occorrenti potrà riportare nella relazione le valutazioni di cui al paragrafo 13 della presente Sezione. **(VALORE DI LIQUIDAZIONE)**. L'inserimento della relazione nella Piattaforma Telematica costituisce titolo per l'archiviazione della composizione negoziata. Si ricorda che solo se le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede ma non hanno avuto esito positivo e non sono praticabili le soluzioni di cui ai commi 1 e 2 lettera b) dell'articolo 23 del Codice della crisi d'impresa, l'imprenditore può presentare, ricorrendone i presupposti, una proposta di **concordato semplificato**.



Compiti e funzioni dell'esperto

5. Analisi delle linee di intervento

5.1. L'esperto esamina, alla luce del progetto di piano di risanamento o del piano di risanamento, se già disponibile, **l'adeguatezza delle strategie e delle iniziative industriali**, tenendo opportunamente conto di quanto riportato al paragrafo 3 della check-list di cui alla Sezione II.

5.2. Se ritiene **concrete le prospettive di risanamento dell'impresa**, in qualsiasi sua forma, anche indiretta, l'esperto, con l'imprenditore, **individua le parti con le quali è opportuno che vengano intraprese le trattative**. Nella individuazione degli interessi della singola parte al raggiungimento di un accordo, che meglio emergeranno nel corso della composizione negoziata, si suggerisce di tener conto che, di norma:

5.2.1. l'interesse della singola parte è commisurato alle conseguenze derivanti su di essa dal venir meno della continuità aziendale dell'impresa;

5.2.2. l'interesse della singola parte dipende altresì dalla misura di soddisfacimento dei diritti di credito realizzabile in caso di liquidazione dei beni (anche attraverso il concordato preventivo semplificato o procedure liquidatorie), tenuto anche conto delle eventuali garanzie collaterali rilasciate;

5.2.3. l'interesse della singola parte al risanamento dell'impresa può derivare da conseguenze sui rapporti di credito o economici con terze parti;

5.2.4. l'interesse della singola parte può dipendere dalle conseguenze derivanti da una procedura concorsuale in capo all'imprenditore.

5.3. In presenza di una situazione di causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale, **l'esperto può ricordare all'organo amministrativo la facoltà di avvalersi del disposto dell'articolo 20, del Codice della crisi d'impresa**.



Compiti e funzioni dell'esperto

8. Svolgimento delle trattative con le parti interessate

8.1. **L'esperto agevola le trattative** tra l'imprenditore, i creditori e gli altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa, in funzione di consentire all'impresa di rimanere sul mercato. Fin dal primo incontro con le parti interessate, l'esperto ricorda a ciascuna di esse **i doveri** di cui all'articolo 16, commi 5 e 6, del Codice della crisi d'impresa, e l'obbligo di collaborazione per il caso di cui all'ultimo periodo dell'articolo 17, comma 5, del Codice della crisi d'impresa. L'esperto avverte inoltre le parti che, previo loro consenso, gli incontri potranno essere registrati.

8.2. **L'esperto è terzo rispetto a tutte le parti**, imprenditore compreso. Non lo assiste né si sostituisce alle parti nell'esercizio dell'autonomia privata ma ha il compito di facilitare le trattative e stimolare gli accordi. Coadiuvando le parti nella comunicazione, nella comprensione dei problemi e degli interessi di ciascuna.

8.5. Nel rispetto di quanto indicato al punto che precede, durante gli incontri con l'imprenditore e le parti interessate potrà essere redatto un **sintetico verbale**, contenente anche l'elenco (non il contenuto) della documentazione trasmessa in vista della riunione o successivamente ad essa. Se il verbale è sostituito o accompagnato da una audio o video registrazione, deve essere raccolto il previo consenso delle parti all'audio o video registrazione.

8.6. In ogni caso **l'esperto**, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Codice della crisi, **non è tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni**, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità, salva l'ipotesi prevista dall'articolo 19, comma 4, del Codice della crisi (PARERE SU MISURE PROTETTIVE).

8.7. Gli **incontri** con le parti possono essere tenuti **separatamente**. Peraltro, all'incontro con i **creditori finanziari** è opportuno che siano invitati **contestualmente** tutti gli istituti di credito e gli intermediari finanziari con i quali l'imprenditore abbia esposizioni pendenti.

8.9. L'esperto provvede al **censimento nella Piattaforma** delle parti che partecipano alle trattative inserendo il loro indirizzo di posta elettronica certificata, se disponibile, o, in difetto, un indirizzo di posta elettronica.

8.13. Quando l'imprenditore intende avvalersi della facoltà di **dilazione delle imposte non ancora iscritte a ruolo**, l'esperto sottoscrive l'istanza del debitore, quando, ritiene che sussistano concrete prospettive di risanamento dell'impresa.

8.15. Ferma restando la facoltà di richiedere la trasmissione delle informazioni attraverso la posta elettronica certificata, l'esperto invita i **creditori con i quali sono in corso le trattative ad accedere alla piattaforma** per inserire al suo interno le informazioni sulla posizione creditoria e gli ulteriori dati o documenti dallo stesso richiesti.



Compiti e funzioni dell'esperto

9. Formulazione delle proposte dell'imprenditore e delle parti interessate

9.1. Una volta preso atto del debito individuato dall'imprenditore e dei flussi economico-finanziari risultanti dal progetto di piano di risanamento, o dal piano vero e proprio ove già redatto, e destinati dall'imprenditore al servizio del debito, **l'esperto**, nella prospettiva della individuazione di una delle soluzioni previste all'articolo 23, del Codice della crisi d'impresa **stimola la formulazione di proposte concrete da parte dell'imprenditore e delle parti interessate**. Le proposte e le soluzioni da esaminare potranno essere anche più di una.

9.3. L'esperto ricorda altresì la necessità che le **proposte siano idonee al rispetto del minimo legale del capitale sociale al momento della conclusione dell'accordo**,

9.5. Quando ritiene che per assicurare la continuità aziendale e il miglior soddisfacimento dei creditori sia prospettabile unicamente la cessione dell'azienda o di rami di essa, l'esperto ricorda alle parti la possibilità di **derogare agli effetti dell'articolo 2560**, secondo comma, previa autorizzazione del giudice, come previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera d) del Codice della crisi d'impresa.

9.7. L'esperto ricorderà alle parti la necessità della **pubblicazione nel registro delle imprese del contratto** e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a) e c) , del Codice della crisi d'impresa per consentire la fruizione dei benefici di cui all'articolo 101, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi e all'articolo 88, comma 4-ter, del Testo Unico delle imposte sui redditi.



Compiti e funzioni dell'esperto

10. Parere dell'esperto in caso di nuovi finanziamenti prededucibili

10.1. Qualora sia sentito dal tribunale in occasione della richiesta del debitore di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili da erogare nel corso della composizione negoziata, l'esperto potrà tener conto delle seguenti circostanze:

- i) se i finanziamenti sono funzionali al ciclo degli approvigionamenti;
- ii) se occorrono per ristabilire la regolarità del pagamento delle imposte e quella del documento unico di regolarità contributiva (DURC) al fine di evitare la sospensione del titolo abilitativo o l'impedimento della partecipazione a gare e la stipula dei relativi contratti.

L'esperto dovrà tenere conto inoltre della necessità che il finanziamento non pregiudichi la migliore soddisfazione dei creditori ed in particolare:

- a) che ci si attende un **marginе operativo lordo positivo**, al netto delle componenti straordinarie, nel corso della composizione negoziata;
- b) in presenza di **marginе operativo lordo negativo**, che esso sia **compensato dai vantaggi derivanti ai creditori** nel corso della composizione negoziata dalla continuità aziendale (ad esempio, attraverso un miglior realizzo del magazzino o dei crediti, il completamento dei lavori in corso, il maggior valore del compendio aziendale rispetto alla liquidazione atomistica dei suoi beni).



Compiti e funzioni dell'esperto

11. Rinegoziazione dei contratti

11.1. In presenza di contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita, se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l'equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute, in attuazione dell'articolo 17, comma 5, del Codice della crisi d'impresa, l'esperto convoca uno o più incontri nei quali le parti possano sviluppare opzioni diverse e discutere delle possibili ipotesi di soluzione.



Compiti e funzioni dell'esperto

12. Cessione dell'azienda nella composizione negoziata o nell'ambito del concordato semplificato (nella fase tra la domanda e l'omologa)

12.1. Se si intende procedere alla cessione dell'azienda o di suoi rami, l'esperto avrà cura di far presente all'imprenditore l'utilità e l'opportunità del ricorso a **procedure competitive** per la selezione dell'acquirente in modo da sgombrare il campo dal timore di scelte compiute in danno ai creditori.

12.2. All'esperto potrà essere richiesto di:

- individuare quale sia il **perimetro** dell'azienda, o di rami di essa, ritenuto idoneo **per ottenere il miglior realizzo**;
- fornire indicazioni all'imprenditore per organizzare una **data room** informativa da utilizzare per la raccolta delle manifestazioni di interesse (a tal fine potrà essere utilizzata la Piattaforma telematica nazionale);
- dare corso, o far dare corso, alla **selezione dei soggetti potenzialmente interessati**, anche attraverso procedure competitive, raccogliendo le relative manifestazioni di interesse e le eventuali offerte vincolanti (a tal fine potrà essere utilizzata la Piattaforma);
- se richiesto, esprimere il proprio **parere sulle manifestazioni di interesse e sulle offerte ricevute (GARANZIE)**.

12.4. L'esperto, se sentito dal tribunale nel procedimento autorizzativo ai fini della deroga dell'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, potrà essere chiamato ad **esprimersi sulle modalità con cui si è arrivati all'individuazione dell'acquirente, sulla congruità del prezzo e su ogni altro elemento ritenuto utile dal tribunale**. In adempimento dei doveri di cui all'articolo 16 del Codice della crisi d'impresa, egli informa il tribunale se l'acquirente dell'azienda, o di rami di essa, sia una parte correlata dell'imprenditore e a riferire sulle attività indicate e descritte nel presente paragrafo.



Compiti e funzioni dell'esperto

13. Stima della liquidazione dell'intero patrimonio

13.1. In qualunque momento risulti utile per le trattative, è opportuno che l'esperto proceda alla **stima delle risorse derivanti dalla liquidazione dell'intero patrimonio o di parti di esso o**, ove siano richieste competenze diverse dalle proprie, che proponga alle parti la nomina congiunta di un soggetto di fiducia di tutte, che proceda alle valutazioni necessarie, con costi ripartite tra di esse. La stima consente alle parti con le quali sono in essere le trattative di valutare le utilità che deriverebbero dalla liquidazione, nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione, sulla base dell'elenco dei creditori depositato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera c) , del Codice della crisi d'impresa e potranno essere utili ai fini del parere previsto nell'ambito della eventuale procedura di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

13.2. Quando il tribunale richiede il parere di cui all'articolo 25-sexies, comma 3, del Codice della crisi d'impresa l'esperto si pronuncia sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte dagli eventuali proponenti l'acquisto dell'azienda, di suoi rami o di singoli cespiti. In tal caso, ove non si sia già proceduto nei termini di cui al punto precedente, il parere dell'esperto verterà sulla stima presentata dall'imprenditore.



Compiti e funzioni dell'esperto

Art.21 Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative

1. Nel corso delle trattative **l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa.** L'imprenditore in stato di crisi gestisce l'impresa **e individua la soluzione per il superamento della situazione di insolvenza** in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività. Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilità dell'imprenditore.
2. L'imprenditore **informa** preventivamente **l'esperto**, per iscritto, del **compimento di atti di straordinaria amministrazione** nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.
3. L'esperto, quando ritiene che l'atto può **arrecare pregiudizio ai creditori**, alle trattative o alle prospettive di risanamento, **lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo (PIATTAFORMA).**
4. **Se**, nonostante la segnalazione, **l'atto viene compiuto**, l'imprenditore ne informa immediatamente **l'esperto** il quale, nei successivi dieci giorni, **puo' iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione è obbligatoria.**
5. Quando sono state concesse misure protettive o cautelari l'esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, procede alla segnalazione di cui all'articolo 7, comma 6.



Compiti e funzioni dell'esperto

7.2. È opportuno che l'esperto, nel corso del **primo incontro**, faccia presente all'imprenditore che, con preavviso adeguato, deve informarlo preventivamente per iscritto a mezzo posta elettronica certificata quando intende porre in essere atti di straordinaria amministrazione e tutte le volte che i pagamenti che intende eseguire possono non risultare coerenti con l'andamento delle trattative e le prospettive di risanamento. A tal fine è opportuno che l'esperto indichi i tempi in cui l'informativa dovrà intervenire.

7.3. In via esemplificativa, rientrano tra gli **atti che eccedono l'ordinaria amministrazione**:

- le operazioni sul capitale sociale e sull'azienda;
- la concessione di garanzie;
- i pagamenti anticipati delle forniture;
- la cessione pro soluto di crediti;
- l'erogazione di finanziamenti a favore di terzi e di parti correlate;
- la rinuncia alle liti e le transazioni;
- le ricognizioni di diritti di terzi;
- il consenso alla cancellazione di ipoteche e la restituzione di pegni;
- l'effettuazione di significativi investimenti;
- i rimborsi di finanziamenti ai soci o a parti correlate;
- la creazione di patrimoni destinati e forme di segregazione del patrimonio in generale;
- gli atti dispositivi in genere.



Compiti e funzioni dell'esperto

7.4. Ancora in via esemplificativa, si suggerisce di fare particolare attenzione ad atti diversi dai seguenti:

- il pagamento di retribuzioni a dipendenti;
- il pagamento di provvigioni ad agenti e di compensi a collaboratori coordinati e continuativi;
- il pagamento di debiti fiscali e contributivi;
- il pagamento di debiti commerciali, nei confronti di coloro che non siano parti correlate, e comunque nei termini d'uso o se finalizzati a non pregiudicare il ciclo degli approvvigionamenti di beni o servizi;
- il pagamento di rate di mutuo e canoni di leasing alle scadenze contrattuali, quando non sia in essere una moratoria dei pagamenti;
- tutte le ipotesi in cui il mancato pagamento determini la perdita del beneficio del termine in caso di rateazione.

Si suggerisce, inoltre, di fare particolare attenzione anche ai pagamenti effettuati a favore di soggetti con i quali sono in corso trattative, dei quali è opportuno informare l'esperto.

7.5. Dinanzi ad uno stato di crisi è opportuno che l'esperto ricordi all'imprenditore che deve gestire l'impresa per evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività.

7.10. Nel caso in cui l'imprenditore non abbia dato l'informativa preventiva prevista dall'articolo 21, comma 2, del Codice della crisi d'impresa, l'esperto, venuto a conoscenza dell'atto o del pagamento, può esprimere in ogni momento il proprio dissenso, se ne sussistono i presupposti, attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese.



Compiti e funzioni dell'esperto

Art. 17 c. 8

Al termine dell'incarico l'esperto redige una **relazione finale**, **avente il contenuto previsto dal decreto dirigenziale di cui all'articolo 13, comma 2**, che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore, **a coloro che hanno partecipato alle trattative** e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse, **il quale** ne dichiara cessati gli effetti. Eseguiti gli adempimenti di cui al primo periodo, l'esperto ne dà comunicazione al segretario generale della camera di commercio per l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. **L'archiviazione è iscritta nel registro delle imprese in presenza di una istanza di applicazione delle misure protettive e cautelari pubblicata nel medesimo registro**



Compiti e funzioni dell'esperto

14. onclusione dell'incarico e relazione finale dell'esperto

14.2. Al termine dell'incarico l'esperto redige la **relazione a cui hanno accesso**, per il tramite della Piattaforma Telematica, l'imprenditore, i suoi professionisti, e l'organo di controllo o il revisore legale, se in carica, e, ai soli fini della liquidazione del compenso, il soggetto che ha nominato l'esperto. L'inserimento della relazione finale nella Piattaforma Telematica è necessario ai fini **dell'archiviazione** del procedimento da parte del segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

14.3. È opportuno che dalla relazione finale dell'esperto risultino quanto meno (**CONTENUTO**):

14.3.1. la descrizione **dell'attività svolta**, con l'allegazione dei **verbali** o delle audio e videoregistrazioni, se l'allegazione è consentita dalle parti che li hanno sottoscritti;

14.3.2. se l'imprenditore si sia avvalso delle facoltà di cui agli articoli **18, 19 e 20**, del Codice della crisi d'impresa;

14.3.3. il deposito del ricorso di cui all'articolo 19, comma 1, del Codice della crisi d'impresa e il termine delle misure protettive concesso;

14.3.4. le informazioni sullo **stato delle eventuali misure cautelari o esecutive** già disposte e sui ricorsi eventualmente pendenti per la dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza;

14.3.5. le **autorizzazioni** richieste e quelle concesse;

14.3.6. le **considerazioni sulla perseguibilità del risanamento e sulla idoneità della soluzione individuata.**



Compiti e funzioni dell'esperto

14.4. Se vengono stipulati con le parti interessate uno o più **contratti** di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), del Codice della crisi d'impresa, l'esperto esprime nella relazione finale il proprio parere motivato circa l'idoneità del contratto ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni affinché produca gli effetti premiali previsti dalla stessa norma.

14.5. Se viene raggiunto un **accordo** con i creditori ai sensi del citato articolo 23, comma 1, lettera c), l'esperto, nel valutare se sottoscriverlo dando atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi e dell'insolvenza, terrà conto della sua idoneità al superamento dello squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario, anche alla luce della check-list di cui alla Sezione II. Prima della sottoscrizione l'esperto verifica che l'accordo sia stato sottoscritto dall'imprenditore e da tutte le altre parti interessate che vi hanno aderito. Possono essere previsti più accordi quante sono le parti interessate.

14.6. Quando le parti intendono pervenire alle soluzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a) e b), del Codice della crisi d'impresa:

14.6.1. potrà accadere che l'accordo sia già stato perfezionato ed attestato dal professionista: l'esperto ne dà conto nella relazione finale;

14.6.2. in tutti gli altri casi è opportuno che l'esperto, se le parti lo autorizzano, dia conto della puntuazione (**term sheet**) sulla quale è stato **manifestato il consenso**: ciò anche per consentire al giudice ogni valutazione sulla percentuale necessaria di cui alla lettera b).

14.7. Quando invece, in esito alle trattative, **non è stato raggiunto alcun accordo** con le parti interessate, l'esperto può riportare nella relazione finale, anche ai fini della valutazione del compenso da parte del soggetto che lo ha nominato, **la propria opinione sulla praticabilità, tra gli esiti di cui all'articolo 23 del Codice della crisi d'impresa, di una delle soluzioni concordate della crisi.**

14.8. L'esperto, se ha stimato l'effetto della **liquidazione dell'intero patrimonio**, lo rappresenta nella relazione finale, tenendo conto, inoltre, di quanto suggerito ai paragrafi 12 e 13 della presente Sezione.



Compiti e funzioni dell'esperto

Art. 4 c. 3 periodo 5

In occasione della consultazione svolta nell'ambito della composizione negoziata è redatto, ai soli fini della determinazione del compenso dell'esperto di cui all'articolo 25-ter, comma 5, un sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto



Agenda

- **Requisiti, doveri e determinazione del compenso dell'esperto**
- **Compiti e funzioni dell'esperto**
- **Le verifiche del piano e della domanda in conformità al decreto
dirigenziale**



Le verifiche del piano e della domanda in conformità al decreto dirigenziale

La “check list” del D.D. 21.3.23

TOTALE DEBITO DA RISTRUTTURARE (A)	
+	Debito scaduto (di cui relativo ad iscrizioni a ruolo)
+	Debito riscadenzato o oggetto di moratorie
+	Rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni
+	Linee bancarie di credito utilizzate di cui non ci si attende il rinnovo
+	Investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare
-	Ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale
-	Nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti
-	Stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti

TOTALE FLUSSI ANNUI A SERVIZIO DEL DEBITO (B)	
±	Stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime
-	Investimenti di mantenimento annui a regime
-	Imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte


Ai fini del test l'ammontare del debito può essere ridotto nel caso in cui si pensi di poter ottenere uno stralcio)

TEMPO di RISANAMENTO	A/B
----------------------	-----



Le verifiche del piano e della domanda in conformità al decreto dirigenziale

La “check list” del D.D. 21.3.23





Le verifiche del piano e della domanda in conformità al decreto dirigenziale

La “check list” del D.D. 21.3.23

1. IL REQUISITO DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA – (OBBLIGATORIO)

1.1. L'impresa dispone delle risorse chiave (umane e tecniche) per la conduzione dell'attività? **(a cura dell'imprenditore)**. In difetto, l'impresa individua il modo per procurarsele.

1.2. L'impresa dispone delle competenze tecniche occorrenti per le iniziative industriali che l'imprenditore intende adottare? **(a cura dell'imprenditore)**. In caso contrario, l'impresa tiene conto solo delle iniziative industriali per le quali sia realisticamente in grado di disporre, eventualmente acquisendole sul mercato, delle competenze tecniche occorrenti.

1.3. L'impresa ha predisposto un monitoraggio continuativo dell'andamento aziendale? **(a cura dell'imprenditore)**. In mancanza, l'impresa deve quanto meno avere attivato il confronto con i dati di andamento del precedente esercizio, in termini di ricavi, portafogli ordini, costi e posizione finanziaria netta.

1.4. L'impresa è in grado di stimare l'andamento gestionale anche ricorrendo ad indicatori chiave gestionali (KPI) che consentano valutazioni rapide in continuo? **(a cura dell'imprenditore)**. In difetto, l'impresa individua gli indicatori di produttività coerenti con il proprio modello di business ed il proprio settore di attività, e raccoglie le ulteriori informazioni per la valutazione dell'andamento tendenziale.

1.5. L'impresa dispone di un piano di tesoreria a 6 mesi? **(a cura dell'imprenditore)**. In difetto l'impresa predispone un prospetto delle stime delle entrate e delle uscite finanziarie almeno a 13 settimane, il cui scostamento con l'andamento corrente dovrà essere valutato a consuntivo.



Le verifiche del piano e della domanda in conformità al decreto dirigenziale

La “check list” del D.D. 21.3.23

2. RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTABILE E DELL'ANDAMENTO CORRENTE

2.1. L'impresa dispone di una situazione contabile recante le rettifiche di competenza e gli assestamenti di chiusura, nel rispetto del principio contabile OIC 30, quanto più possibile aggiornata e comunque non anteriore di oltre 120 giorni? (**a cura dell'imprenditore**). In mancanza l'imprenditore deve redigerla quale presupposto necessario per la predisposizione del piano. La situazione contabile dovrà essere aggiornata all'occorrenza nel corso delle trattative anche per accertare le cause di eventuali scostamenti rispetto alle attese.

2.2. La situazione debitoria è completa ed affidabile? Il valore contabile dei cespiti non è superiore al maggiore tra il valore recuperabile e quelli di mercato? (**a cura dell'imprenditore**). In difetto, occorre quanto meno appostare con prudenza adeguati fondi rischi e fondi per l'adeguamento delle attività e delle passività.

2.3. È disponibile un prospetto recante l'anzianità dei crediti commerciali e le cause del ritardo di incasso tale da consentire una valutazione oggettiva dei rischi di perdite sui crediti e una stima prudente dei tempi di incasso? (**a cura dell'imprenditore**). In difetto, è opportuno che i crediti commerciali siano suddivisi in relazione alla loro anzianità. Per gli scaduti che superano la fisiologia (tempi ordinari di pagamento, pur oltre la scadenza contrattuale, che caratterizzano il settore) occorre che la stima del momento dell'incasso sia particolarmente prudente.

2.4. È disponibile un prospetto recante le rimanenze di magazzino con i tempi di movimentazione che consenta di individuare le giacenze oggetto di lenta rotazione? (**a cura dell'imprenditore**). In caso contrario, è opportuno che l'imprenditore isoli le giacenze di magazzino a lenta rotazione per consentire una stima corretta degli approvvigionamenti necessari.

2.5. I debiti risultanti dalla contabilità sono riconciliati con quanto risultante dal certificato unico dei debiti tributari, dalla situazione debitoria complessiva dell'Agente della Riscossione, dal certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi e dall'estratto della Centrale Rischi? (**a cura dell'imprenditore**). In caso contrario, è necessario individuare le cause delle differenze significative.



Le verifiche del piano e della domanda in conformità al decreto dirigenziale

La “check list” del D.D. 21.3.23

2. RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTABILE E DELL'ANDAMENTO CORRENTE

2.6. Si è tenuto adeguatamente conto dei rischi di passività potenziali, anche derivanti dalle garanzie concesse? **(a cura dell'imprenditore)**. In difetto, anche con l'aiuto dei professionisti che assistono l'impresa, occorre stimare entità e momento del pagamento di eventuali passività potenziali.

2.7. L'organo di controllo ed il revisore legale, quando in carica, dispongono di informazioni in base alle quali la situazione contabile di cui al punto 2.1. risulti inaffidabile o inadeguata per la redazione di un piano affidabile? **(a cura dell'esperto)**. In caso affermativo, occorre che l'imprenditore rimuova le criticità quanto meno con l'appostazione di passività ulteriori o rettificando i **flussi economico-finanziari attesi** **(a cura dell'imprenditore)**.

2.8. Sono disponibili informazioni sull'andamento corrente in termini di ricavi, portafoglio ordini, costi e **flussi finanziari**? È disponibile un confronto con lo stesso periodo del precedente esercizio? **(a cura dell'imprenditore)**. – **(OBBLIGATORIO)**



Le verifiche del piano e della domanda in conformità al decreto dirigenziale

La “check list” del D.D. 21.3.23

3. INDIVIDUAZIONE DELLE STRATEGIE DI INTERVENTO ATTE A RIMUOVERE LE CAUSE DELLA CRISI – (OBBLIGATORIO)

3.1. Perché l'imprenditore ha percepito uno stato di crisi o uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che la rende probabile? (a cura dell'imprenditore). Quali sono le manifestazioni esteriori di tale stato? (a cura dell'esperto).

3.2. Tenuto conto delle manifestazioni sub 3.1, quali ne sono le cause? (a cura dell'imprenditore). Qualora non siano individuate cause coerenti con le manifestazioni esteriori dello stato di crisi o dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che la rende probabile è quantomeno opportuno che l'imprenditore predisponga la comparazione storica degli stati patrimoniali e dei conti economici di un numero adeguato di anni; la comparazione dei dati economici dovrebbe essere svolta anche sulla base dei rendiconti gestionali, se disponibili. Da tale comparazione l'esperto, anche attraverso l'intervista delle principali funzioni aziendali (commerciale, operativa, risorse umane, contabile), si forma il convincimento sulle cause del declino dell'andamento aziendale (a cura dell'esperto).

3.3. L'organo di controllo ed il revisore, quando in carica, ritengono che il quadro fornito dall'imprenditore sia completo e adeguato? (a cura dell'esperto)

3.4. Quali sono le strategie di intervento e quali le iniziative industriali che l'imprenditore intende adottare? Nel caso in cui l'imprenditore non sia in grado di individuarle, quali sono le strategie adottate dalle imprese concorrenti che hanno maggiore successo? Esse sono replicabili dall'imprenditore? (a cura dell'imprenditore).

3.5. L'impresa dispone delle capacità e delle competenze manageriali per realizzare le iniziative industriali? (a cura dell'imprenditore).

3.6. Quali sono i tempi e i relativi effetti in termini di ricavi, di costi e di investimenti delle iniziative da adottare e quali le relative funzioni aziendali responsabili? (a cura dell'imprenditore).

3.8. Il piano è coerente con i piani redatti in precedenza? Quali sono le differenze? Nel caso ve ne siano, a cosa sono dovute? (a cura dell'imprenditore)

3.9. Il piano appare credibile? Il piano è fondato su intenzioni strategiche chiare e razionali, condivisibili da parte di un lettore informato quale è l'esperto, coerenti con la situazione di fatto dell'impresa e del contesto in cui opera? Le strategie di intervento e le iniziative industriali individuate dall'imprenditore appaiono appropriate per il superamento delle cause della crisi? E in caso contrario quali sarebbero quelle da adottare? (a cura dell'esperto)



Le verifiche del piano e della domanda in conformità al decreto dirigenziale

La “check list” del D.D. 21.3.23

4. LE PROIEZIONI DEI FLUSSI FINANZIARI - segue

4.1. La stima delle proiezioni dei flussi finanziari del piano è, salvo deroghe giustificate dalla tipologia dell'impresa o dall'attività svolta, l'esito di un percorso che si dipana in ordinate fasi successive (**a cura dell'imprenditore**) così articolate:

4.1.1. stima dei ricavi (**punto 4.3** della presente Sezione)

4.1.2. stima dei costi variabili correlati ai ricavi (**punto 4.4** della presente Sezione)

4.1.3. stima dei costi fissi (**punto 4.4** della presente Sezione)

4.1.4. stima degli investimenti (**punto 4.6** della presente Sezione)

4.1.5. stima degli effetti delle iniziative industriali che si intendono intraprendere in discontinuità rispetto al passato (**punto 4.7** della presente Sezione)

4.1.6. verifica di coerenza dei dati economici prognostici (**punto 4.8** della presente Sezione)

4.1.9. declinazione finanziaria delle grandezze economiche e determinazione dei flussi al servizio del debito (**punto 4.11** della presente Sezione)

4.1.10. declinazione patrimoniale muovendo dalla situazione contabile di partenza (**punto 4.12** della presente Sezione).

4.2. Le proiezioni fondate su previsioni coprono un periodo massimo di 5 anni a meno che un arco temporale superiore sia giustificato? (**a cura dell'imprenditore**)

4.3. Le **proiezioni** dei ricavi sono coerenti con i dati storici e quelli correnti? (**a cura dell'imprenditore**)

4.3.1. Le variazioni dei ricavi prospettici rispetto al dato corrente dell'esercizio in corso devono essere giustificate dall'imprenditore;

4.3.2. Le variazioni dei ricavi del **piano** è opportuno che siano confrontate con le prospettive del settore, anche ad esito della pandemia Covid-19.



Le verifiche del piano e della domanda in conformità al decreto dirigenziale

La “check list” del D.D. 21.3.23

4. LE PROIEZIONI DEI FLUSSI FINANZIARI - segue

4.4. La stima dei costi variabili e dei costi di struttura è coerente con la situazione in atto e con i dati storici? Quali sono i risparmi dei costi variabili e fissi e come l'imprenditore intende conseguirli? Quali sono i possibili rischi che derivano dai risparmi di costo e come intende mitigarli l'imprenditore? **(a cura dell'imprenditore)**.

4.5. Nel caso di svolgimento di più attività, la stima dei costi e dei ricavi è stata effettuata separatamente per ciascuna di esse? **(a cura dell'imprenditore)**.

4.6. Il **piano** tiene conto in misura adeguata degli investimenti di mantenimento occorrenti? L'ammontare degli investimenti di mantenimento previsti nel piano è opportuno che sia quantomeno coerente con quello del passato **(a cura dell'imprenditore)**.

4.7. La stima degli effetti delle iniziative industriali che l'imprenditore intende intraprendere (in termini di investimenti, ricavi e costi) è coerente con le informazioni disponibili ed è ritenuta giustificata dalle diverse funzioni aziendali? **(a cura dell'esperto)**.

4.8. È stata svolta una verifica di ragionevolezza della redditività prospettica quale risulta dai paragrafi precedenti? **(a cura dell'esperto)**:

4.8.1. la redditività ed i principali indicatori chiave gestionali (KPI) prospettici, prima dell'effetto delle iniziative di cui al **punto 4.7** della presente Sezione, devono essere coerenti con l'andamento storico;

4.8.2. è importante che sia giustificata ogni differenza tra l'incidenza del margine operativo lordo sui ricavi, anche a seguito delle iniziative di cui al **punto 4.7** della presente Sezione, ed i benchmark di mercato disponibili.

4.9. Se è stata prevista la dismissione di cespiti d'investimento, si è tenuto conto delle effettive prospettive di realizzo in termini di ammontare (al netto dei costi di dismissione) e tempi? Le relative stime sono adeguatamente suffragate? **(a cura dell'imprenditore)**.

4.10. Nella stima del pagamento delle imposte si è tenuto conto dell'effetto delle perdite fiscali a nuovo e del periodo di imputazione fiscale dei costi e dei ricavi? **(a cura dell'imprenditore)**.



Le verifiche del piano e della domanda in conformità al decreto dirigenziale

La “check list” del D.D. 21.3.23

4. LE PROIEZIONI DEI FLUSSI FINANZIARI

4.11. La determinazione dei flussi finanziari al servizio del debito deve essere effettuata muovendo dai dati economici. Essa può avere luogo:

4.11.1. attraverso il ciclo di conversione in flussi di cassa che tiene conto dei tempi di incasso dei ricavi, di pagamento dei costi e di rigiro del magazzino. I tempi devono essere coerenti con la serie storica dell'impresa e occorre che questa sia stata correttamente calcolata (**a cura dell'imprenditore**);

4.11.2. deducendo dai flussi così determinati gli investimenti previsti (sia quelli di mantenimento che quelli relativi alle iniziative industriali) e il pagamento delle imposte (**a cura dell'imprenditore**);

4.11.3. portando in conto l'effetto delle dismissioni di cespiti d'investimento e di altre operazioni straordinarie previste (**a cura dell'imprenditore**);

4.11.4. per semplicità, in luogo di quanto sopra indicato, le micro e le piccole imprese possono ricorrere alle sole grandezze economiche senza convertirle in flussi di cassa. In tal caso occorre comunque: (i) verificare che l'ammontare degli investimenti di mantenimento sia adeguatamente espresso dagli ammortamenti (portando una rettifica in caso contrario); (ii) portare in conto l'effetto delle iniziative industriali previste; (iii) tenere conto della dismissione di cespiti e delle operazioni straordinarie programmate (**a cura dell'imprenditore**).

4.12. È opportuno che, muovendo dalle stime economiche e finanziarie, vengano determinate anche le grandezze patrimoniali. Su di esse si innesteranno le proposte alle parti interessate di cui al successivo punto 5.5 della presente Sezione e viene calcolata la stima dell'andamento del patrimonio netto al termine dei singoli anni del piano (**a cura dell'imprenditore**).



Le verifiche del piano e della domanda in conformità al decreto dirigenziale

La “check list” del D.D. 21.3.23

5. IL RISANAMENTO DEL DEBITO

5.1. L'impresa, alla luce del par. 4 della presente Sezione, è in grado in futuro di generare risorse al servizio del debito ed il risultato delle proiezioni finanziarie di cui al punto 4.10 della presente Sezione tende ad essere positivo? **(a cura dell'imprenditore)**

5.2. Il piano tiene conto, anche attraverso prove di resistenza (stress test), dei fattori di rischio e di incertezza ai quali è maggiormente esposta l'impresa? È opportuno che tali prove siano coerenti con i rischi emersi ad esito dell'intervista delle diverse funzioni aziendali e comunque avendo riguardo alle prospettive di mercato (a cura dell'esperto).

5.3. La generazione di flussi positivi al servizio del debito dipende solo dalle iniziative industriali? In caso affermativo, è opportuno che l'esito atteso delle iniziative industriali sia sottoposto a prove di resistenza (stress test) specifiche **(a cura dell'imprenditore)**.

5.4. A quanto ammonta il debito che deve essere servito nei singoli anni del piano? **(a cura dell'imprenditore)** Il debito da servire corrisponde a:

- o debito scaduto;
- o debito già riscadenziato o differito;
- o debito interessato da moratorie ex lege;
- o linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo;
- o rate di mutuo e finanziamenti in scadenza.

5.5. Come l'imprenditore intende fronteggiare il debito che deve essere coperto nei diversi anni attraverso i flussi al servizio dello stesso? **(a cura dell'imprenditore)**. Impatto nelle singole annualità del piano di risanamento delle proposte alle parti interessate quali (una possibile tipologia è riportata nell'Allegato 1):

- o nuovi riscadenziamenti o dilazione di una parte del debito pendente;
- o stralcio di parte del debito;
- o la sua conversione in equity o in strumenti finanziari partecipativi;
- o nuove linee di credito;
- o nuovi aumenti di capitale sociale a pagamento e nuovi finanziamenti anche postergati.

5.6. Le proposte consentono, in via prognostica, il rispetto del minimo legale del capitale sociale al momento della conclusione dell'accordo, fatte salve le disposizioni speciali? **(a cura dell'imprenditore)**.



Le verifiche del piano e della domanda in conformità al decreto dirigenziale

La “check list” del D.D. 21.3.23

6. IN CASO DI GRUPPI DI IMPRESE

6.1. È stata redatta una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali, l'indicazione del registro delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile e il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto? **(a cura dell'imprenditore)**

6.2. Il **piano** dà evidenza dei rapporti economici, finanziari e patrimoniali infragruppo? **(a cura dell'imprenditore)**

6.3. Vi sono altre imprese del gruppo che presentano difficoltà economico-finanziarie o patrimoniali? Come si intende agire per affrontarle? **(a cura dell'imprenditore)**

6.4. Quali sono le altre imprese del gruppo la cui continuità aziendale dipende da quella dell'impresa? **(a cura dell'imprenditore)**

6.5. Le operazioni infragruppo previste nel **piano** possono arrecare un pregiudizio per i creditori di un'altra impresa del gruppo? **(a cura dell'esperto)**



Le verifiche del piano e della domanda in conformità al decreto dirigenziale

La “check list” del D.D. 21.3.23

Ruolo dell'esperto:

L'esperto non compie una verifica di fattibilità in senso tecnico, bensì effettua un'analisi di coerenza del documento al fine di riconoscerne la credibilità. Esso deve intervenire solo in un momento successivo quando esamina il piano con l'imprenditore, soffermandosi sulle risposte date da quest'ultimo alle domande contenute nella check-list ed effettuando i puntuali specifici riscontri dalla stessa rimessi alla sua cura.

Quando l'esperto rilevasse inappropriate o non convincenti le risposte a talune domande, sempreché le domande in questione appaiano rilevanti per la solidità del piano, non potrà che chiedere all'imprenditore di rafforzare il proprio spirito critico ripercorrendo le singole fasi del processo. In questo poggia la disamina del piano richiesta all'esperto che, pur non costituendo una verifica di fattibilità in senso tecnico, consente l'analisi di coerenza del documento al fine di riconoscerne la credibilità (punto 3.9 della check-list): “il piano appare credibile?” Affinché la risposta sia convincente occorre che essa presenti forti collegamenti con le specificità dell'impresa, costituite dal modello adottato per la conduzione del business e dalle leve per la creazione del valore, e, al contempo, con le cause della crisi. Essa deve apparire visibilmente atta a rimuoverle (vedi le domande del paragrafo 3 della check-list).

E' stata introdotta una nuova sezione VI inerente la scheda sintetica sul profilo professionale dell'esperto di cui all'art. 13 comma 5 del DLgs. 14/2019 che rappresenta una sintesi delle principali competenze ed esperienze dell'esperto, utili alla commissione nominatrice per l'individuazione del professionista maggiormente idoneo rispetto alle caratteristiche e alla complessità dell'impresa istante.

La scheda si compone di una parte iniziale con i dati anagrafici e personali, di due sezioni con indicazione degli incarichi e di un campo descrittivo.